Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 19 febbraio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Puglia

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 856, non convertito in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 856, recante disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 349 del 20 dicembre 1984.

(971)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 febbraio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Resine », in Pontelagoscuro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Resine », con sede in Pontelagoscuro (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Resine », con sede in Pontelagoscuro (Ferrara), costituita per rogito notaio Maisto dott. Severo in data 13 settembre 1978 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Baldoni Michele, nato a Ferrara l'11 giugno 1958 ed ivi residente in via Chiodare, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(935)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 febbraio 1985.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1982 (quadriennali), 1° settembre 1982 (quadriennali), 1° marzo 1983 (quadriennali), 1° settembre 1983 (triennali e quinquennali), 1° marzo 1984 (quadriennali e settennali) e 1° settembre 1984 (settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° marzo 1985 e scadenza 1° settembre 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 763/66-AU-9 del 20 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 23 febbraio 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° marzo 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 6033/66-AU-19 del 18 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982, recante una emissione di CCT quadriennali con godimento 1° settembre 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 706803/66-AU-32 del 23 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° marzo 1983, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 713267/66-AU-46 del 12 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° settembre 1983, fino all'importo di lire 2.750 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 713266/66-AU-47 del 12 agosto 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 18 agosto 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1983, fino all'importo di lire 4.250 miliardi, successivamente elevato a lire 7.750 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggior importo;

n. 206828/66-AU-59 del 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° marzo 1984, fino all'importo di lire 2.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 206829/66-AU-60 del 18 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 25 febbraio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1984, fino all'importo di lire 5.500 miliardi, successivamente elevato a lire 8.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 212271/66-AU-71 del 21 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 1° settembre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1984, fino all'importo di lire 8.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

Visto, in particolare l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole di godimento 1° marzo 1985 e scadenza 1° settembre 1985;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° settembre 1985 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

al 7,90% per i CCT quadriennali 1° marzo 1982;

al 7,90% per i CCT quadriennali 1° settembre 1982;

al 7,90% per i CCT quadriennali 1° marzo 1983;

al 7,40% per i CCT triennali 1° settembre 1983;

al 7,90% per i CCT quinquennali 1° settembre 1983;

al 7,30% per i CCT quadriennali 1° marzo 1984;

al 7,65% per i CCT settennali 1° marzo 1984;

al 7,50% per i CCT settennali 1° settembre 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 763 del 20 febbraio 1982, n. 6033 del 18 agosto 1982, n. 706803 del 23 febbraio 1983, n. 713267 e n. 713266 del 12 agosto 1983, n. 206828 e n. 206829 del 18 febbraio 1984 e n. 212271 del 21 agosto 1984, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° settembre 1985, è determinato nella misura:

del 7,90% per i CCT quadriennali 1° marzo 1982, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 7;

del 7,90% per i CCT quadriennali 1° settembre 1982, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 6;

del 7,90% per i CCT quadriennali 1° marzo 1983, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 5;

del 7,40% per i CCT triennali 1° settembre 1983, emessi per lire 2.750 miliardi, cedola n. 4;

del 7,90% per i CCT quinquennali 1° settembre 1983, emessi per lire 7.750 miliardi, cedola n. 4;

del 7,30% per i CCT quadriennali 1° marzo 1984, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 3;

del 7,65% per i CCT settennali 1° marzo 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 3;

del 7,50% per i CCT settennali 1° settembre 1984, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 2.602.000.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 39.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° marzo 1982;

di L. 197.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° settembre 1982;

di L. 79.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° marzo 1983;

di L. 203.500.000.000 per i CCT triennali 1° settembre 1983;

di L. 612.250.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1983;

di L. 182.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° marzo 1984;

di L. 650.250.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1984;

di L. 637.500.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1984,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

(880)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1036.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cagliari ad acquistare un immobile.

N. 1036. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Cagliari viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 1.800.000.000, l'immobile sito in Cagliari, via Malta, composto da due corpi di fabbrica e precisamente: il primo costituito da un piano scantinato, da un piano rialzato e da quattro piani alti, il tutto insistente su un'area della superficie di mq 1.014 circa, distinto al catasto terreni al foglio 18, mappale 1063 sub A, mentre nel nuovo catasto edilizio urbano è indicato come mappale 1063 sub 0; il secondo, comprendente due locali ad uso autorimessa e due locali ad uso deposito distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 43456, foglio 18, mappale 5415, sub 54, 55, 56 e 61, di proprietà della società E.S.S.A. - Edile sarda S.r.l., in Torino, come da atto di compravendita 7 aprile 1983, n. 48339 di repertorio, a rogito dott. Ugo Pasolini, notaio in Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 45

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1037.**

Estinzione della « Fondazione Carlo Ivancich ».

N. 1037. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la « Fondazione Carlo Ivancich » viene dichiarata estinta ed il patrimonio residuo devoluto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia per iniziative promozionali dirette allo sviluppo economico locale.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 20

DECRETO 11 ottobre 1984, n. **1038.**

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Reggio Emilia ad acquistare un immobile.

N. 1038. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Reggio Emilia viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 384.000.000, un immobile di cinque vani ad uso ufficio con accessori sito in Reggio Emilia, al secondo piano del palazzo degli affari, adiacente agli uffici camerali, nonché un locale ad uso cantina al piano sotterraneo, il tutto con una estensione di mq 160, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 125 A/10 IV, mappale 132/12 e parte del mappale 132/20, di proprietà del Consorzio del formaggio parmigiano reggiano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 46

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1039.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Bari.

N. 1039. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di anatomia normale e biologia veterinaria della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 33

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1040.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la seconda Università degli studi di Roma.

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato alla cattedra di cardiochirurgia della facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 34

DECRETO 21 novembre 1984, n. **1041.**

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Perugia.

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di istologia ed embriologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 7 *Istruzione, foglio n.* 35

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio Madras S.p.a., con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farnex laboratori, con sede in Piacenza e stabilimento in Codogno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rys 80, con sede e stabilimento in Badia Polesine (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 marzo 1984 al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fiamm componenti accessori S.p.a. - F.C.A., con sede in Vicenza e stabilimento in Montecchio Maggiore (Vicenza), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. I.T.S. - Industria termomeccanica Schio, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine Riva S.p.a., con sede e stabilimento in Polovaro Dueville (Vicenza), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Metal Padovan S.p.a. di Noventa Vicentina (Vicenza), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Elemes S.p.a., con sede legale e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Laval - Lavorazioni alluminio S.p.a., con sede legale e stabilimento in Marcon (Venezia) e sede amministrativa in Cazzago di Pianiga (Venezia), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Forgialluminio Piave S.p.a., con sede legale e stabilimento in Pedavena (Belluno), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Jacqueline S.p.a., con sede legale e stabilimento in Thiene (Vicenza), è prolungata al 25 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine fonderie ing. Giovanni Breda, con sede e stabilimento in Cadoneghe (Padova), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giovanni Balestra e Figli, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquatex, con sede in S. Martino Buon Albergo (Verona) e stabilimenti in Montecchia e Schioppo di Montecchia (Verona), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pressofonderie Feltrine S.r.l., con sede e stabilimento in Pedavena (Belluno), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ind.El.Ve. - Industria elettronica veneta, con sede in Milano, direzione e stabilimento in Monselice (Padova), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Progres, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. De Antoni & F., con sede e stabilimento in Dueville (Vicenza), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.M. - Industrie meccaniche S.r.l., con sede e stabilimento in Lonigo (Vicenza), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ind.El.Ve. - Industria elettronica veneta, con sede in Milano, direzione e stabilimento in Monselice (Padova), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Progres, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. M. & G. Guino, in Chieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo moda confezioni di Brà (Cuneo), è prolungata al 27 novembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ansaldi & Barbero, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fibres, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Nera Montoro di Narni (Terni), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B.G. Gambarotta di Inga & C., con sede e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno, è prolungata al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gieffe industriale S.p.a., con sede e stabilimento in Senago (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dan S.r.l., con sede e stabilimento in Bergamo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 31 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ambrosio discografica, con sede in Milano e stabilimento in Pioltello, frazione Limito (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.O.M., con sede legale in Pianoro, località Rostignano, e stabilimenti in Rostignano di Pianoro e Bologna, è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalco, con sede in Milano e stabilimento in Senago (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1984 al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Negri & Bossi, con sede in Cinisello Balsamo e stabilimenti in Cinisello Balsamo e Pero (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.C.S., con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria), unità periferiche ubicate in Milano, Napoli, Padova e Roma, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio F.lli Pozzi Electa, con sede in Milano e stabilimento in Seregno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 giugno 1983 al 4 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intergrafica, con sede in Milano e stabilimento in Pioltello (Milano), è prolungata all'11 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comila, con sede in Bergamo e stabilimento in Melegnano (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.P.S., con sede in Milano e stabilimento in Copiano (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1983 al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore di quarantacinque lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbriche riunite metalli in foglie ed in polvere, con sede e stabilimento in Abbiategrasso, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 26,65 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale, di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazione, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 ottobre 1984 all'8 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrial Habitat, con sede in Piedimonte S. Germano (Frosinone) e uffici di Milano, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzificio Sebino S.p.a., con sede e stabilimento in Villongo (Bergamo), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eredi Gnutti metalli S.p.a., con sede in Brescia e stabilimenti in Brescia e Lumezzane (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1984 al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio del Mella di Ghedi (Milano), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Cometa, con sede e stabilimento in Cirimido (Como), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Urep Chimec, con sede e stabilimento in Locate Varesino (Como), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fivre, con sede in Milano e stabilimento in Pavia, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texprint, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubbini - Officine meccaniche, con sede e stabilimento in Flero (Brescia), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gutter, in amministrazione straordinaria dal 1° agosto 1983, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metallurgica Rossi internazionale S.p.a., con sede in Milano e stabilimento in Visano (Brescia), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.B. Galimberti S.p.a., con sede e stabilimento in Osnago (Como), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Regina catene, con sede in Cinisello Balsamo (Milano), stabilimenti in Cernusco Lombardone e Merate (Como), Paderno Dugnano (Milano) e Pompiano (Brescia), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Fratelli Perani, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Castiglione S.p.a., con sede in Milano e stabilimenti in Dairago e Arconate (Milano), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. S.p.a. (già Europhon S.p.a.), con sede e stabilimento in Castelleone (Cremona), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzificio Sebino S.p.a., con sede e stabilimento in Villongo (Bergamo), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Avenza (Massa Carrara), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. M. & G. Guino, in Chieri (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo moda confezioni di Brà (Cuneo), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. S.p.a. (già Europhon S.p.a.), con sede e stabilimento in Castelleone (Cremona), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio F.lli Pozzi Electa, con sede in Milano e stabilimento in Seregno (Milano), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intergrafica, con sede in Milano e stabilimento in Pioltello (Milano), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Comila S.p.a., con sede in Bergamo e stabilimento in Melegnano (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.P.S., con sede in Milano e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrial Habitat, con sede in Piedimonte S. Germano (Frosinone), uffici di Milano, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berflex, con sede e stabilimento in Vigevano (Pavia), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.T.C. S.p.a. (già Europhon S.p.a.), con sede e stabilimento in Castelleone (Cremona), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio F.lli Pozzi Electa, con sede in Milano e stabilimento in Seregno (Milano), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Broni (Pavia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(841)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1978/1991

Si rende noto che il giorno 28 febbraio 1985, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle sette serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1978/1991, emessi in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183 ed al decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° marzo 1985, nella medesima sala ed alla stessa ora, sara provveduto alla quarta estrazione di una serie.

I titoli appartenenti alla serie sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1985.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(981)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Misure dirette ad accelerare la erogazione di contributi relativi al danno di cui all'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 28/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9;

Viste le ordinanze 30 giugno 1982, 8 luglio 1982, 20 febbraio 1984 confermate con ordinanza 16 aprile 1984, n. 1/219/ZA, con le quali sono state dettate, dai Ministri designati pro-tempore, le disposizioni procedurali necessarie all'attuazione degli interventi;

Ritenuto che il lungo periodo di tempo trascorso dagli eventi sismici richieda l'adozione di provvedimenti atti a semplificare ed accelerare al massimo grado le procedure per la liquidazione e il pagamento del contributo;

Ritenuto che, a tal fine, sia necessario modificare le vigenti norme procedurali, riducendo, per quanto possibile, le fasi di istruttoria preventiva;

Ritenuto che, per consentire l'immediato avvio dello sviluppo, sia necessario assicurare la corresponsione di congrui acconti sul contributo relativo al danno, semplificando al massimo grado possibile la documentazione a tale scopo richiesta;

Ritenuto altresì opportuno, per conseguire lo scopo suddetto di elevare l'entità dell'acconto all'85% del contributo ritenuto ammissibile, previo parere della commissione di cui all'ordinanza n. 5/219/ZA del 19 luglio 1984, emanato sulla base della documentazione presentata dai richiedenti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'entità dell'acconto concesso, a norma dell'ordinanza 20 febbraio 1984, è elevato all'85 % del contributo.

Art. 2.

L'acconto di cui al precedente art. 1, è concesso in unica soluzione su richiesta e sotto la responsabilità del beneficiario e senza pregiudizio per le definitive determinazioni del Ministro, che saranno assunte dopo il compimento del collaudo delle opere.

Art. 3.

L'acconto sarà erogato previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa di primario istituto, che dovrà essere prestata per l'ammontare dell'acconto da erogarsi aumentato del 5% e sarà svincolata dopo la concessione del contributo a titolo definitivo ovvero, pro quota, in caso di compimento di collaudo parziale.

Il beneficiario deve altresì produrre i seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio con tenente la indicazione e la data d'inizio dell'attività esercitata;

b) certificato, rilasciato da competente tribunale, attestante la insussistenza di procedure fallimentari a carico del richiedente e — per le società — la vigenza delle medesime.

I certificati di cui sopra possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante legale dell'azienda.

Art. 4.

L'acconto di cui al precedente art. 1 può essere erogato, fino alla concorrenza di lire 50 milioni, senza fidejussione e con la presentazione dei documenti o dichiarazioni sostitutive di cui al precedente articolo.

Art. 5.

Il saldo del contributo sarà erogato dopo la collaudazione e previa presentazione dei documenti che saranno richiesti dal capo dell'ufficio speciale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(835)

REGIONE LOMBARDIA

Rettifiche alle deliberazioni di approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Cremia e Calco

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate le seguenti rettifiche ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 45540: comune di Cremia (Como) (rettifica alla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 1984, n. 41649, di approvazione del piano regolatore generale modificato d'ufficio);

deliberazione 4 dicembre 1984, n. 45541: comune di Calco (Como) (rettifica alla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 1984, n. 41918, di approvazione del piano regolatore generale modificato d'ufficio).

(868)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami e titoli, a centoquattro posti di segretario comunale

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, recante norme in materia di assunzione di invalidi ed altri aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione per i pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centoquattro posti di segretario comunale in prova.

A tali posti potranno essere aggiunti quelli che si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno 1985.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

B) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze politiche e sociali, in scienze diplomatiche e consolari, in economia e diritto, in scienze economiche e marittime, in economia e commercio e in scienze coloniali, nonché in ogni altra dichiarata per legge equipollente a quelle sopraelencate come sociologia (legge 6 dicembre 1971, n. 1076), scienze economiche (legge 29 novembre 1971, n. 1089), scienze economiche e bancarie (legge 29 novembre 1971, n. 1089), economia politica (legge 8 gennaio 1979, n. 10), economia aziendale (legge 8 gennaio 1979, n. 10), scienze economiche e sociali (legge 8 gennaio 1979, n. 10), scienze bancarie ed assicurative (legge 15 ottobre 1982, n. 757) e discipline economiche e sociali (legge 15 ottobre 1982, n. 757);

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con decreto motivato, dal Ministro dell'interno.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo secondo lo schema di cui all'allegato *A* e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, dovranno pervenire al Ministero stesso, a mezzo posta raccomandata, entro e non oltre il 10 aprile 1985.

Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente chiedere l'ammissione al concorso per esami e per titoli a posti di segretario comunale in prova e dichiarare:

le proprie generalità (scritte a macchina o in carattere stampatello;

il luogo e la data di nascita, nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato e del giorno, mese ed anno in cui è stato conseguito;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

di non aver riportato condanne penali; in caso affermativo, dichiareranno le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

se precedenti rapporti d'impiego presso publiche amministrazioni sono cessati per destituzione o dispensa;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta;

l'indirizzo al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

La data di ricezione delle domande è comprovata dal bollo a data apposto sulle medesime dal Ministero. Si considerano prodotte in tempo utile, tuttavia, le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel presente bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Alle domande dovrà essere allegato il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 7.500 per tassa di concorso, intestato alla prefettura di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

I candidati hanno facoltà di presentare la documentazione attestante il possesso di titoli di precedenza e preferenza nella nomina, secondo la vigente normativa, nonché quella relativa ai titoli di merito (certificato del servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici; diploma del corso di studio per aspiranti segretari comunali; diploma del corso di specializzazione in discipline giuridiche ed economiche; certificato di laurea con attestazione della relativa votazione; certificazione di altri titoli di studio, ecc.) entro e non oltre il 31 luglio 1985.

Tale documentazione dovrà essere corredata da un elenco in carta libera dei titoli prodotti.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 5.

Le domande ed i documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dall'art. 4 non saranno presi in considerazione.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati per qualsiasi altro concorso indetto da questa o da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in una prova orale in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto costituzionale è diritto amministrativo;

2) legislazione amministrativa concernente l'attività degli enti locali.

Prova orale:

Verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) nozioni di ragioneria generale con particolare riguardo alle aziende pubbliche e ragioneria applicata agli enti locali;

2) nozioni di diritto civile;

3) diritto penale (codice penale: Libro II, titoli II e VII);

4) istituzioni di diritto tributario con particolare riguardo al sistema tributario degli enti locali;

5) leggi elettorali (elettorato attivo, amministrativo e politico);

6) elementi di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;

7) legislazione sociale;

8) nozioni di statistica metodologica ed applicata (statistica economica, della finanza locale, sociale e demografica);

9) nozioni di politica economica con particolare riguardo alla programmazione.

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 1° giugno 1985 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui all'art.* 6.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso all'indirizzo, nei giorni e nell'ora di cui al primo comma del presente articolo.

Per aver accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire un documento di riconoscimento valido a norma di legge.

La data della prova orale sarà fissata, per ciascun candidato, dalla commissione giudicatrice.

Art. 8.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati ogni commissario dispone di cinque punti.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno 35/50 nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 30/50.

Per la prova orale ogni commissario dispone egualmente di 10 punti.

La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova orale stessa che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno 30/50.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dall'art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti disponibili, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini ed in particolare della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 9.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria e saranno nominati i vincitori. A tal fine i concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno previamente invitati a produrre nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito i seguenti documenti in bollo:

1) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta norma di legge;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentacinque anni.

A tal fine, il servizio di ruolo prestato presso amministrazioni comunali o provinciali deve essere documentato con certificato rilasciato, in carta da bollo, dal capo dell'amministrazione;

6) certificato medico rilasciato da un medico legale U.S.L. o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo 6), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

Art. 10.

I documenti di cui ai numeri 3), 4) e 6) del precedente art. 9 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione dell'invito alla presentazione dei documenti medesimi.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso amministrazioni statali, comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 9.

I candidati che si trovino sotto le armi possono esibire, invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 6) del precedente art. 9, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto di segretario comunale.

Art. 11.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali in prova (qualifica corrispondente a quella iniziale delle carriere direttive nelle amministrazioni statali), con il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

I predetti sono assegnati alle segreterie dei comuni e dei consorzi di comuni della classe quarta disponibili.

Coloro che non assumono senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnato sono considerati decaduti dalla nomina.

Roma, addì 31 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

ALLEGATO *A*

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Divisione stato giuridico - Segretari comunali e provinciali.

...l... sottoscritt... chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per esami e titoli, a centoquattro posti di segretario comunale in prova indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1985.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

cognome . . . . . . nome . . . . .

(scrivere a macchina o in stampatello)

(le donne coniugate devono indicare, dopo il nome, il cognome del marito)

stato civile . . . . numero figli . . . . .

data di nascita: g. . . . m. . . . a. . . . luogo . . . . .

provincia . . . indirizzo residenza: via . . . . . .

tel. . . . . comune . . . c.a.p. . . provincia . . .

Recapito delle comunicazioni relative al concorso:
via. . . . . comune . . . . . .
provincia . . . . . . c.a.p. . . . . tel. . . . . .
diploma di laurea in . . . .
giorno mese ed anno di conseguimento . . università . . .
titolo elevazione limite età . . . .
cittadinanza . . . . . . posizione militare . . . .
iscritto nelle liste elettorali del comune di (indicare eventuali motivi della mancata iscrizione) . . . .
condanne e procedimenti penali pendenti | NO | | SI |
(in caso affermativo indicare in modo dettagliato tutti i dati: reato, autorità presso la quale pende il giudizio, estremi della sentenza a carico etc.)
precedenti rapporti di impiego presso pubbliche amministrazioni sono cessati per destituzione o dispensa | NO | | SI |
se è in possesso di titoli di preferenza o precedenza
| NO | | SI | (in caso affermativo indicare quali)

Dichiara di allegare alla domanda il talloncino di ricevuta del vaglia postale dell'ammontare di L. 7.500 richiesto dall'articolo 4 del bando.

Dichiara, inoltre, che è dispost... a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede della classe quarta e che si impegna a far conoscere le eventuali variazioni del recapito indicato per le comunicazioni relative al concorso.

Data,

. . . .
(firma da autenticare)

Barrare la casella che interessa.

(785)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per esami, a cinque posti di consigliere nel ruolo amministrativo centrale e periferico

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di approvazione del citato testo unico;

Viste le leggi 8 marzo 1958, n. 194, 1° febbraio 1960, n. 67, 6 dicembre 1971, n. 1076 e 29 novembre 1971, n. 1089, concernenti l'equipollenza di alcuni diplomi di laurea;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, riguardante il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, ed in particolare l'art. 28-*ter;*

Tenuto conto delle riserve di posti previste dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti i decreti ministeriali 15 gennaio 1975 e 16 aprile 1980, concernenti il programma di esame, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1976 e n. 231 del 23 agosto 1980;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1984, registro n. 8, foglio n. 95, concernente l'autorizzazione a bandire un concorso a cinque posti di consigliere nel ruolo amministrativo centrale e periferico, settima qualifica funzionale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo centrale e periferico, settima qualifica funzionale.

Un sesto dei posti è riservato al personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appartenente alla carriera di concetto che alla scadenza del termine indicato al successivo art. 2, ultimo comma, rivestiva la qualifica di segretario capo o equiparata, segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze coloniali, o in economia e commercio o di laurea dichiarata equipollente a quella di economia e commercio dalla legge, o di una delle lauree elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, conseguita in base ad ordinamenti didattici precedenti;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35° anno o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonché per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere fisicamente idonei all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati dichiarati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Concorsi - Roma - Via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postae di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 35° anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonché il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento e di penna a inchiostro bleu o nero, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1985.

I candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse saranno ammessi al colloquio e riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio sarà affisso all'albo dell'amministrazione l'elenco dei concorrenti che lo hanno sostenuto con l'indicazione del voto riportato.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio. Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno far pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere da quello successivo all'affissione all'albo dell'elenco di cui al precedente art. 5, i documenti redatti nelle prescritte forme e in regola con la legge sul bollo, attestanti il possesso dei titoli predetti. Tali documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune di cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati consiglieri in prova, settima qualifica funzionale, per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Agricoltura, foglio n.* 85

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Diritto privato.

Colloquio

Le materie delle prove scritte.
Economia politica e scienza delle finanze.
Contabilità di Stato.
Nozioni di statistica.
Cenni di legislazione sui servizi del Ministero.
Diritto comunitario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto nato a . . . . . . il . . . . . . residente in . . . . . via . . . . . . chiede di partecipare al concorso, per esami, a cinque posti di consigliere nel ruolo amministrativo centrale e periferico.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . . .;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(714)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario e sedi delle prove d'esame di concorsi di accesso a posti di primo dirigente

Le prove scritte del concorso speciale a nove posti di primo dirigente amministrativo nei ruoli dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 dell'1 dicembre 1984) si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, aula «C», via G. Induno, 4, nei giorni 1 e 2 aprile 1985, con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso speciale ad un posto di primo dirigente amministrativo nei ruoli dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 1° dicembre 1984) si svolgeranno in Roma presso il palazzo degli esami, aula «C», via G. Induno, 4, nei giorni 29 e 30 aprile 1985, con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso pubblico a tre posti di primo dirigente amministrativo nei ruoli dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 dell'1 dicembre 1984) si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, aula «A», via G. Induno, 4, nei giorni 7 e 8 maggio 1985, con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso pubblico ad un posto di primo dirigente amministrativo nei ruoli dei dirigenti amministrativi del Ministero della difesa (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 dell'1 dicembre 1984) si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, aula «C», via G. Induno, 4, nei giorni 29 e 30 maggio 1985, con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso speciale ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi di ragioneria del Ministero della difesa (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 dell'1 dicembre 1984) si svolgeranno in Roma presso Civilscuoladife, via Pascal, 6, nei giorni 22 e 23 aprile 1985, con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso speciale a due posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle cancellerie militari (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 dell'1 dicembre 1984) si svolgeranno in Roma presso Civilscuoladife, via Pascal, 6, nei giorni 17 e 18 aprile 1985, con inizio alle ore 8.

Le prove scritte del concorso speciale ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici geografici dell'Istituto geografico militare (il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 dell'1 dicembre 1984) si svolgeranno in Roma presso Difeimpiegati, stanza 234, via XX Settembre, 123/A, nei giorni 14 e 15 maggio 1985, con inizio alle ore 8.

(917)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 41 del 16 febbraio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

A.M.I.C.A. - Azienda municipalizzata per l'igiene e la conservazione de l'abitato - Foggia: Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di direttore.

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1984, n. 52.

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 135 *del* 19 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Con la presente legge la Regione, in attuazione dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, disciplina l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

Art. 2.

Definizione delle agenzie di viaggi e turismo

Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti, secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084:

a) produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima ed aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;

b) intermediazione e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie, per singole persone o per gruppi, prenotazione di posti e vendite di biglietti di imprese italiane o straniere esercenti attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo.

Art. 3.

Attività delle agenzie di viaggi e turismo

E' di esclusiva competenza delle agenzie di viaggi e turismo l'effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni:

a) l'organizzazione di soggiorni ed escursioni individuali e collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;

b) la prenotazione c/o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo ed ogni altro tipo di trasporto;

c) l'assistenza ai clienti, sia mediante l'attività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aereoporti e stazioni, sia con l'orientamento e le informazioni anche del tipo geografico e tecnico;

d) la prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori, nazionali ed esteri, ed utilizzabili in Italia ed all'estero;

e) le informazioni e la pubblicità di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggi;

f) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggi.

Le agenzie di viaggio e turismo possono altresì svolgere le seguenti attività nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano:

a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

b) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagaglio per conto e nell'interesse dei propri clienti;

c) la prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;

d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari o di altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

e) le operazioni di emissione, in nome e per conto delle imprese di assicurazioni, di polizze e garanzia di infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;

f) la distribuzione e la vendita di guide, piante, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;

g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

h) l'organizzazione di convegni e congressi.

Art. 4.

Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggi e turismo

L'esercizio delle attività di cui agli articoli 2 e 3 è soggetto ad autorizzazione regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggi e turismo o di loro filiali, la Regione, sentito il parere delle organizzazioni sindacali e professionali delle agenzie di viaggi e turismo, determina, con deliberazione della giunta regionale da adottarsi ogni biennio, sentita la competente commissione consiliare, e nella prima attuazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli eventuali incrementi — per ogni provincia e non superiori comunque al 10% — del numero delle suddette agenzie sulla base delle variazioni avvenute nel biennio, in ciascun ambito provinciale, del reddito pro-capite, della popolazione residente, del movimento turistico, della ricettività turistica, della vendita di biglietti aerei, ferroviari e marittimi e del fatturato delle agenzie di viaggi e turismo già operanti, nonché dell'interesse turistico regionale.

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un'agenzia di viaggi e turismo deve essere presentata all'assessorato regionale al turismo.

L'autorizzazione è rilasciata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 7.

L'autorizzazione regionale è altresì subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

La Regione, in occasione del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, accerterà la inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione è subordinata al rilascio del nullaosta dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Possono essere autorizzati l'apertura e l'esercizio di agenzie e filiali stagionali. Le suddette agenzie e filiali dovranno osservare un periodo di apertura di almeno quattro mesi nell'anno solare e non superiore ai sei mesi.

L'apertura di filiali e la modificazione delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono soggette alle medesime modalità prescritte per l'apertura delle nuove agenzie di viaggi e turismo limitatamente alle modificazioni verificatesi con l'esclusione per le filiali a gestione non autonoma per quanto attiene al pagamento delle tasse di concessione regionale di cui al successivo comma. E' concesso un periodo non superiore a centottanta giorni per l'eventuale sostituzione del direttore tecnico.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 2 è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 18 della presente legge.

Art. 5.

Deposito cauzionale

Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, l'imprenditore deve versare all'amministrazione regionale, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, una cauzione ammontante a lire 50 milioni, se intende svolgere le attività di cui agli arti-

coli 2 e 3 della presente legge; di lire 30 milioni se intende svolgere le attività di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della presente legge.

La cauzione è versata alla Regione in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, ovvero in titoli al portatore o anche mediante sottoscrizione di apposita fidejussione bancaria oppure polizza fidejussoria di primarie compagnie assicurative.

L'autorizzazione all'esercizio di una filiale stagionale di una agenzia di viaggi e turismo avente la sede principale nella Regione non comporta l'obbligo del versamento della cauzione.

L'ammontare della cauzione di cui al primo comma può, con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, essere adeguato all'aumento del costo della vita rilevato in base all'indice ISTAT.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia dei danni eventualmente recati a terzi.

Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dalla Regione non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.

La cauzione può essere destinata, con provvedimento della giunta regionale da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'imprenditore per danni derivati dal mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento dei danni medesimi qualora manchi la copertura della polizza assicurativa di cui al successivo art. 6.

Il mancato pagamento delle sanzioni di cui al successivo art. 17 disposto con ordinanza-ingiunzione inoppugnabile determina il prelievo dal deposito cauzionale di una somma pari all'ammontare della sanzione irrogata.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo del presente articolo l'imprenditore dovrà, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento regionale, reintegrare la cauzione, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'agenzia.

Art. 6.

Garanzia assicurativa

Le agenzie di viaggi e turismo devono stipulare polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, fatte salve le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.

Art. 7.

Requisiti professionali dei titolari delle agenzie di viaggi e turismo

L'impresa di viaggi e turismo è organizzata autonomamente, secondo i criteri tipici della produttività aziendale.

L'imprenditore dovrà dimostrare, in relazione all'attività che intende svolgere, di possedere adeguati requisiti professionali ed in particolare:

1) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggi;

2) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

3) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui almeno una deve essere l'inglese o il francese.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

Il direttore tecnico deve prestare la propria opera in una sola impresa o filiale o succursale, con carattere di continuità ed esclusività e deve risiedere nel comune dove ha sede l'impresa di viaggi o in altro comune della regione Puglia.

Il possesso dei requisiti professionali di cui al secondo comma è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità tendente ad accertare oltre che la conoscenza delle due lingue straniere, anche il possesso di nozioni nelle seguenti materie:

1) legislazione turistica;

2) diritto privato e tributario;

3) geografia economica;

4) regolamentazione delle biglietterie aeree, marittime e terrestri.

Art. 8.

Commissione per l'esame di idoneità professionale

L'esame di cui al precedente art. 7 è sostenuto davanti ad una apposita commissione regionale così composta:

a) l'assessore regionale al turismo, che la presiede;

b) il presidente della commissione consiliare permanente o un suo delegato componente la commissione;

c) il coordinatore del settore turismo della Regione;

d) un rappresentante dell'associazione regionale delle agenzie di viaggi e turismo;

e) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in sede nazionale dei lavoratori del turismo e del commercio;

f) un esperto di ciascuna lingua di cui l'imprenditore debba dimostrare di avere conoscenza;

g) un esperto in geografia.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'assessorato regionale al turismo.

La commissione viene nominata con decreto del presidente della giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della giunta medesima e dura in carica tre anni.

Gli esami si svolgono, di norma, con frequenza annuale.

Art. 9.

Chiusura temporanea dell'agenzia

Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea non superiore a sette giorni, dell'agenzia ne deve informare, indicandone la durata, l'assessorato regionale al turismo.

Il presidente della giunta regionale può autorizzare, su domanda del titolare, la chiusura di una agenzia per un periodo superiore a sette giorni e inferiore a trenta; è ammessa una sola proroga non superiore a trenta giorni. L'autorizzazione alla chiusura e la relativa eventuale proroga possono essere concesse soltanto per gravi e comprovati motivi.

Art. 10.

Elenco delle agenzie di viaggi e turismo regionale albo regionale

L'elenco delle agenzie di viaggi autorizzate è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dell'avvenuta autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione al Ministero competente.

I titolari e direttori tecnici di imprese di viaggio e turismo che siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 7 sono iscritti su domanda in un apposito albo regionale tenuto ed aggiornato presso l'assessorato al turismo.

I direttori tecnici che all'entrata in vigore della presente legge siano già in possesso di nomina rilasciata ai sensi del regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 novembre 1937, n. 2650 - agenzia cat. *A*, vengono iscritti d'ufficio all'albo regionale.

Art. 11.

Redazione dei programmi di viaggio

Ogni programma concernente viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno ed escursioni, organizzati da agenzie di viaggi e turismo deve contenere, perché ne sia autorizzata la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

a) data di svolgimento del viaggio e crociera;

b) itinerario;

c) durata;

d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;

e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;

f) termini per le iscrizioni;

g) termini e condizioni per le rinunce;

h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi e turismo;

i) estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 5;

l) esatta denominazione dell'agenzia organizzatrice.

Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni, dal programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo.

Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.

Art. 12.

Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio aventi validità annuale

Le agenzie di viaggi e turismo trasmettono all'assessorato regionale al turismo, trenta giorni prima della diffusione, copia delle pubblicazioni dei programmi di cui al precedente articolo per consentire la verifica del rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 13.

Accertamento delle violazioni - Funzioni di vigilanza e controllo

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato abilitati espressamente dalle leggi vigenti, anche dai dipendenti dell'amministrazione regionale, in servizio presso l'assessorato regionale al turismo, designati dall'assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento, rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonché dai dipendenti regionali di cui all'art. 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65.

Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle imprese di viaggi e turismo sono esercitate dall'assessorato regionale al turismo che può avvalersi della collaborazione delle istituende aziende di promozione turistica (A.P.T.) competenti per territorio.

Art. 14.

Attività delle associazioni senza scopo di lucro

Le associazioni senza scopo di lucro, che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive in via continuativa con le modalità e condizioni previste al successivo art. 19. Per fruire dei benefici e dei servizi offerti dalle associazioni è necessario essere iscritti all'associazione stessa da almeno tre mesi.

Non sono soggetti alle norme della presente legge i sodalizi e le associazioni aventi finalità politiche, religiose, culturali, sportive e sociali — riconosciute ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile — che, senza scopo di lucro, organizzano ed effettuano gite occasionali, non superiori a tre giorni, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze riservate esclusivamente ai propri associati iscritti all'associazione da almeno tre mesi prima della data di svolgimento della gita.

Per le iniziative di cui al comma precedente si dovrà dare comunicazione entro dieci giorni prima dell'effettuazione della iniziativa, all'assessorato regionale al turismo, indicando la data di svolgimento, l'itinerario della gita, il numero dei partecipanti e gli estremi dell'assicurazione del viaggio ed il relativo regolamento.

Art. 15.

Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti

Le imprese che, esercitando l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorno, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

Art. 16.

Biglietteria delle ferrovie dello Stato

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle ferrovie dello Stato.

Art. 17.

Sanzioni amministrative, sospensione e revoca

Il procedimento e la competenza sanzionatoria sono regolamentati dalle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 15 novembre 1977, n. 36.

Salva l'applicazione dell'art. 665 del codice penale, chiunque intraprenda e svolga, in forma continuativa o occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 20.000.000.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 11 e all'art. 12 della presente legge è soggetto rispettivamente alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000 e da L. 300.000 a L. 1.000.000, dette sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

In caso di ulteriori violazioni, l'ufficio regionale del contenzioso territorialmente competente ne dà formale comunicazione all'assessorato al turismo e al presidente della giunta regionale, il quale, su conforme deliberazione della giunta, può, con decreto, sospendere e successivamente revocare l'autorizzazione.

La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 della presente legge da luogo preliminarmente a diffida e, successivamente, in caso di recidiva, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

La violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 della presente legge da luogo preliminarmente a diffida e, successivamente, in caso di recidiva, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 1.500.000 a L. 15.000.000.

L'inosservanza del disposto di cui al primo comma dell'art. 9 e la decorrenza del termine di proroga, concesso ai sensi del secondo comma dell'art. 9 senza che l'agenzia sia stata riaperta, comportano la sospensione dell'autorizzazione da uno a tre mesi ed in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione.

Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale a relazione dell'assessorato al turismo, può sospendere e successivamente revocare l'autorizzazione quando l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti dannosa o contraria allo sviluppo turistico regionale o quando siano modificate le condizioni originarie per il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 18.

Tassa di concessione regionale

L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è soggetta, all'atto del rilascio e, successivamente per ciascun anno solare, al pagamento della tassa di concessione regionale.

Per la disciplina della tassa di cui al comma precedente si applicano le norme regionali vigenti in materia.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Norma transitoria

Le agenzie di viaggi e turismo che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano munite di autorizzazione di agenzie di viaggi classificata come cat. *A*, devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le agenzie classificate di cat. *B* e *C*, entro la stessa data, devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, pena la decadenza della licenza già in possesso.

Le associazioni di cui al primo comma dell'art. 14 dovranno far pervenire all'assessorato competente lo statuto e l'atto costitutivo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Ogni due mesi le predette associazioni devono trasmettere all'assessorato competente l'elenco dei viaggi effettuati con l'itinerario delle gite, l'elenco dei partecipanti con l'indirizzo, e il prezzo pagato da ciascuno.

Art. 20.

Norma finanziaria

Le spese di funzionamento della commissione di cui all'art. 8 della presente legge fanno carico al cap. 00202 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi successivi l'onere farà carico al corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 dicembre 1984

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1984, n. 53.

Modifica alla legge regionale n. 13 del 13 marzo 1984 recante norme sul trattamento economico dei consiglieri regionali.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 135 *del* 19 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1984, n. 13, è così modificato:

« La diaria corrisposta ai consiglieri regionali a titolo di rimborso spese, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1976, n. 15, è fissata in L. 753.000 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1984 ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa di L. 48.600.000 per l'esercizio 1984 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante la seguente variazione al bilancio 1984:

(*Omissis*).

Per gli esercizi successivi si provvederà con il corrispondente capitolo di bilancio 00102.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 11 dicembre 1984

TRISORIO LIUZZI

(261)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1984, n. 54.

Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 136 *del* 20 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le norme della presente legge, emanate in conformità ai criteri fissati dal CIPE con deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 384 del 19 dicembre 1981, si applicano a tutti gli alloggi di proprietà o in gestione di enti pubblici, se realizzati o recuperati da enti pubblici, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle regioni o province o dei comuni ovvero acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, nonché acquisiti per donazioni o eredità, salvo che per la loro acquisizione siano previste clausole particolari.

2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;

b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata non attuati da enti pubblici;

c) di servizio e cioè quelli come tali definiti per legge;

d) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.

3. Possono altresì essere esclusi, su richiesta motivata dall'ente pubblico proprietario e previa autorizzazione della giunta regionale, sentito il parere del comune, quegli alloggi che, per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche della tipologia costruttiva o della utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per fini propri dell'edilizia residenziale pubblica. Per tali alloggi l'autorizzazione regionale stabilisce le modalità di destinazione nonché la misura del canone, che non può essere inferiore a quella determinata ai sensi della presente legge.

4. Le presenti norme si applicano, altresì, agli alloggi siti in case parcheggio, ricoveri provvisori, immobili vari, non appena siano cessate le cause dell'uso contingente o iniziale per i quali sono stati utilizzati, e sempreché abbiano condizioni abitative adeguate.

Titolo II

ASSEGNAZIONE ALLOGGI

Art. 2.

Requisiti per l'assegnazione

1. Può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:

a) chi ha la cittadinanza italiana: Il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali;

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; è adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia non inferiore ai 40 mq per un nucleo familiare composto da una o due persone, non inferiore ai 60 mq per tre o quattro persone; non inferiore a 75 mq per cinque persone, non inferiore a 95 mq per sei persone ed oltre;

d) chi non è titolare di diritti di cui al precedente punto *c*) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determintao ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con i seguenti parametri:

1) superficie corrispondente allo standard abitativo regionale: superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 25 % per aree accessorie e di servizio) pari a:

40 mq + 10 mq = mq 50 per uno o due persone;
60 mq + 15 mq = mq 75 per tre o quattro persone;
75 mq + 19 mq = mq 94 per cinque persone;
95 mq + 24 mq = mq 119 per sei persone ed oltre;

2) tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3, parametro 1,05;

3) classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti;

4) coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00;

5) coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i comuni;

6) coefficiente di vetustà pari a 20 anni;

7) coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00;

e) chi non ha ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) chi fruisce di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari.

Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensione, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse.

E' fatta salva la facoltà della Regione di adeguare il limite di reddito di cui alla presente lettera, qualora il CER e il CIPE non vi provvedano ai sensi dell'art. 3, lettera *o*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Tale facoltà viene esercitata trascorsi diciotto mesi dalla ultima revisione sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalle determinazioni ISTAT;

g) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventuamente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e degli affiliati con loro conviventi.

3. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

4. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza sia istituita da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e purché i componenti siano inseriti nello stato di famiglia e producano idonea documentazione rilasciata dal comune.

5. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere *c*), *d*), *e*), *g*), da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto.

6. Il consiglio regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

Art. 3.

Norme per l'emanazione del bando di concorso

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal comune in cui si trovano gli alloggi.

2. Il concorso riguarda l'assegnazione di alloggi per singoli comuni o per ambiti territoriali sovracomunali, in conformità alle direttive emanate dalla Regione in sede di localizzazione di interventi costruttivi.

3. Il bando di concorso finalizzato alla formulazione di graduatorie generali permanenti per ambiti comunali o sovracomunali viene pubblicato, contemporaneamente e per almeno quindici giorni consecutivi, mediante affissione di manifesti, all'albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale dei comuni interessati, nonché nella sede dell'Istituto autonomo case popolari competente per territorio in un luogo aperto al pubblico.

4. Copia del bando dovrà essere trasmesso alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di categoria affinché ne sia data diffusione anche nei luoghi di lavoro.

Al bando deve inoltre essere data pubblicità in altri modi e forme ritenute necessarie ai fini della massima divulgazione.

5. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare ad una sola assegnazione nell'ambito regionale.

6. Il bando di concorso deve essere inviato al Ministero degli affari esteri perché venga curata l'affissione presso le sedi consolari.

7. La giunta regionale è autorizzata ad emanare o a far emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando altresì requisiti aggiuntivi.

8. Il bando di concorso deve indicare:

a) il luogo in cui si trovano gli alloggi da assegnare, la forma di assegnazione e i comuni interessati all'assegnazione degli alloggi;

b) le eventuali riserve di alloggi;

c) i requisiti di carattere generale, per il richiedente e i componenti il nucelo familiare, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti in relazione ai piani regionali di localizzazione degli interventi costruttivi e la precisazione che essi devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, nonché al momento dell'assegnazione e alla consegna degli alloggi, salvo diversa particolare normativa nazionale o regionale;

d) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

e) il termine non superiore a sessanta giorni, dalla data di pubblicazione, per la presentazione della domanda. Il termine è prorogato per i lavoratori emigrati all'estero di trenta giorni per i residenti nell'area europea, di quarantacinque giorni per i residenti nei Paesi extra europei;

f) che le domande dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata entro i termini prescritti dal comune, a pena di esclusione;

g) eventuali documenti da allegare alla domanda tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero.

9. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, lo schema tipo di bando di concorso e il modulo tipo di domanda cui dovranno attenersi gli interessati.

10. In caso di mancata emissione dei bandi, la giunta regionale si sostituisce negli adempimenti anche avvalendosi di altro organismo cui saranno riconosciuti i costi sopportati.

11. Su autorizzazione della giunta regionale e per specifiche motivazioni, i comuni possono eccezionalmente delegare all'Istituto autonomo case popolari competente per territorio le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi, riconoscendo al medesimo istituto delegato i costi vivi sopportati.

12. I bandi vengono pubblicati entro il 30 settembre e la relativa graduatoria deve essere ultimata entro i successivi dieci mesi.

13. In sede di prima applicazione, i bandi vengono pubblicati entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

14. Fino all'approvazione delle graduatorie definitive relative ai bandi previsti dalla presente legge gli alloggi vengono assegnati sulla base delle graduatorie vigenti.

Art. 4.

Contenuti e istruttoria delle domande

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal comune, deve indicare:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente e il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;

b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici e reddituali di ciascun componente;

c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

d) il reddito complessivo del nucleo familiare;

e) il luogo e il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare;

f) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno dell'alloggio;

g) il luogo in cui dovranno essere inviate al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

2. Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati nel bando.

3. Il concorrente deve dichiarare che sussistono in favore di se stesso e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui all'art. 2 della presente legge e inoltre di essere consapevole che la dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.

4. Le domande vengono trasmesse al comune che ha indetto il bando, il quale procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificando la completezza e la regolarità della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta.

5. Il comune può inoltre avvalersi della collaborazione degli organi dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di tutti gli altri enti e soggetti ai quali è applicabile la presente legge e può richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunziata nella domanda, fissando all'uopo un congruo termine a pena di esclusione dal concorso.

6. Il comune provvede all'attribuzione, in via provvisoria, dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nella domanda e della documentazione presentata.

7. Entro sessanta giorni dalla data di chiusura del bando, l'amministrazione comunale procede alla formazione dell'elenco dei concorrenti secondo l'ordine dei punteggi provvisori attribuiti a ciascuna domanda e l'elenco stesso viene assunto con provvedimento del sindaco. In calce all'elenco dovranno essere indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamento in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

8. L'elenco con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché con l'indicazione dei modi e dei termini per la opposizione, è immediatamente pubblicato nell'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi.

9. Per la pubblicazione dell'elenco il comune dovrà seguire le stesse forme previste per il bando di concorso.

10. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione dell'elenco e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

11. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco nell'albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione al sindaco.

12. L'elenco, unitamente alle domande nonché alla documentazione e ai ricorsi presentati in tempo utile, è trasmesso, entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato per i ricorsi, alla commissione di cui al seguente art. 5 per la formazione della graduatoria.

13. La Regione provvede ad impartire disposizioni ai comuni e agli I.A.C.P. per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda.

14. Il comune, qualora riscontri che il reddito, di cui alla lettera *f)* del precedente art. 2, dichiarato ai fini fiscali, sia inferiore a quello fondatamente attribuibile al concorrente e ai componenti il suo nucleo familiare in base ad elementi e circostanze di fatto, segnala alla commissione di cui al successivo art. 5, anche avvalendosi della collaborazione del consiglio tributario e degli uffici del Ministero delle finanze, qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni fiscali, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti, indicativi di capacità contributiva e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarli.

15. Per l'esecuzione anche di parte delle funzioni di cui ai precedenti commi, il comune, su autorizzazione della giunta regionale e per specifiche motivazioni, può eccezionalmente delegare l'I.A.C.P. territorialmente competente, riconoscendogli le spese sopportate.

Art. 5.

Commissione per la formazione delle graduatorie e per la mobilità

1. La graduatoria di assegnazione è formata da un organo collegiale nominato dal presidente della giunta regionale, con competenza territoriale predeterminata al fine di assicurare, in relazione alla prevedibile entità delle domande, il rispetto dei tempi di formazione delle graduatorie di cui al dodicesimo comma del precedente art. 3.

2. Anche su richiesta dei comuni interessati possono essere nominate più commissioni per uno stesso comune o ambito territoriale, fermo restando che per ogni territorio comunale dovrà essere formulata una graduatoria unica. La commissione è così composta:

a) da un magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del tribunale competente per territorio;

b) da tre rappresentanti effettivi dei comuni e tre supplenti, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), d'intesa con i comuni inseriti nell'ambito di competenza, con la presenza della minoranza più rappresentativa. Nel caso l'ambito di competenza coincida con il territorio comunale, i rappresentanti sono designati dal consiglio comunale;

c) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale, designati d'intesa dalle medesime;

d) da tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designati d'intesa dalle medesime;

e) da un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori autonomi;

f) dal legale rappresentante, o suo delegato, dell'ente gestore degli alloggi da assegnare;

g) da un funzionario della Regione di livello non inferiore all'VIII, designato dal presidente della giunta regionale.

3. Ai lavori della commissione partecipa, di volta in volta, con diritto di voto, il sindaco, o suo delegato, del comune di cui è in esame la relativa graduatoria.

4. La commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno otto componenti, uno dei quali sia il magistrato con funzione di presidente.

5. La commissione elegge nel proprio seno il vice-presidente.

6. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di metà più uno dei componenti la commissione.

7. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

8. Il presidente e gli altri componenti designati restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati.

9. La segreteria operativa della commissione è formata da dipendenti dei comuni interessati, scelti d'intesa tra i medesimi, che designano anche il segretario.

10. La commissione con competenza sovracomunale ha sede presso uno dei comuni interessati, indicando nel decreto di nomina della commissione stessa.

11. L'onere finanziario per il funzionamento della commissione, per cui si applicano le disposizioni regionali, è a carico del comune ed è ripartito, nel caso di commissione sovracomunale, dalla segreteria operativa, secondo il numero delle domande presentate.

12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce l'ambito territoriale di ciascuna commissione e la relativa sede, ed entro i successivi trenta giorni, su richiesta del presidente della giunta regionale, ciascun organo ed ente interessato nomina i propri rappresentanti nelle commissioni, che sono insediate nei trenta giorni successivi.

13. Le modalità di cui al precedente comma valgono anche in sede di rinnovo delle commissioni.

Art. 6.

Punteggi di selezione della domanda

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti in dipendenza delle seguenti condizioni oggettive e soggettive del concorrente e del nucleo familiare:

a) *Condizioni soggettive*

a-1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'art. 2, punto *f)*, della presente legge, non superiore ai limiti seguenti:

inferiore ad una pensione sociale . . . . punti 4
inferiore ad una pensione minima INPS . . » 3
inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale . . . . » 2

a-2) nucleo familiare composto:

da 3 a 4 unità . . . . » 1
da 5 a 6 . . . . » 2
da 7 ed oltre . . . . » 3

a-3) richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico . . . . punti 1

a-4) famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda . . . » 1

Il punteggio è attribuibile:

a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35° anno di età;

soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupati locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione adeguata;

lo stesso punteggio è attribuito a famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque avviene prima dell'assegnazione dell'alloggio;

a-5) presenza di handicappati nel nucleo familiare, da certificare da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappato il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3) . punti 1

a-6) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando, per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) . . . . » 1

b) *Condizioni oggettive*:

b-1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, stalle, grotte e caverne, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale . . » 4

La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b-2) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico così definito dall'autorità competente, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi igienici all'esterno o privo di acqua potabile o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non era destinato ad abitazione . . . . punti 2

Il punteggio di cui ai precedenti punti b-1 e b-2 non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando;

b-3) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità . . . punti 2

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto;

b-4) richiedenti che abitino alla data del bando con proprio nucleo familiare:

a) in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito al precedente art. 2, lettera *c*):

oltre 2 persone in più . . . . . punti 1
oltre 3 persone in più . . . . . » 2

b-5) richiedenti, fruenti di alloggio di servizio, che debbano rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro punti 1

b-6) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando . . . . » 6

b-7) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio . . punti 6

c) *Condizioni aggiuntive regionali*:

c-1) richiedenti in condizioni di pendolarità con distanza tra il luogo di lavoro e quello di residenza superiore a 40 km . . . . » 1

Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal comune nel quale il richiedente lavora;

c-2) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone calcolato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392, incida in misura non inferiore al 25% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai fini della presente legge . . . . punti 1

2. Non sono cumulabili i punteggi di uno stesso punto.

3. Non sono cumulabili i punteggi dei punti b-1) con b-2); b-6) con b-7).

4. I punteggi di cui ai punti b-6) e b-7) non sono cumulabili con tutti gli altri punti b-1), b-2), b-3), b-4), b-5).

5. Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio dovrà essere effettuato il sorteggio da parte di un notaio o ufficiale rogante alla presenza dei componenti la commissione di cui all'art. 5.

6. I richiedenti appartenenti a categorie speciali di cui ai precedenti punti a-3), a-4), a-5), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

7. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

8. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 15 della presente legge.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

1. La commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti di cui al precedente art. 4, esamina le domande, la documentazione e gli eventuali ricorsi presentati e formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2. La graduatoria è pubblicata all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.

3. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

4. La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 8.
Accertamento del reddito

1. L'accertamento del reddito di cui alla lettera *f*) del precedente art. 2 deve avvenire normalmente tramite presentazione da parte del richiedente di copia della dichiarazione dei redditi, relativa all'anno precedente il bando di concorso, di ogni componente il nucleo familiare che svolga attività lavorativa ovvero percepisca pensione.

2. Il concorrente deve fare attestare sul retro dello stato di famiglia l'eventuale iscrizione alla camera di commercio.

3. La commissione, nel caso di incompletezza o di inattendibilità dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di ommissione della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari dello Stato, suffragata da elementi eventualmente segnalati dal comune ovvero acquisiti dalla commissione medesima di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.

4. Qualora entro novanta giorni gli uffici finanziari non abbiano comunicato i dati richiesti, il concorrente è collocato in graduatoria tenendo conto anche del punteggio corrispondente al reddito dichiarato. Nel caso in cui accertamenti sfavorevoli al concorrente pervengano successive alla graduatoria definitiva, la stessa verrà modificata in conseguenza e si procederà all'eventuale annullamento dell'assegnazione.

5. La mancanza di reddito deve essere documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, e, qualora sussistano le condizioni, da apposita dichiarazione dello stato di indigenza rilasciata dal comune di residenza.

6. L'assenza di documentazione che comprovi lo stato di indigenza comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria, qualora l'interessato non presenti la documentazione entro il termine stabilito.

Art. 9.

Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione

1. Le graduatorie definitive conservano la loro efficacia fino a quando non vengano aggiornate nei modi previsti nei successivi commi.

2. Le graduatorie conseguenti i bandi generali vengono aggiornate almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi indetti con le modalità di cui al precedente art. 3, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare ogni quattro anni a pena di cancellazione dalla stessa, la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

4. E' facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale della domanda.

5. Per la presentazione della domanda, l'istruttoria, nonché la formazione della graduatoria definitiva, valgono le disposizioni dei precedenti articoli.

6. Nel caso di assenza di domanda di assegnazione i comuni, previa autorizzazione della giunta regionale, possono destinare gli alloggi a cittadini residenti nel comune stesso ovvero nei comuni con termini; a tali locatari, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratto di locazione, con termine di norma non superiore a quattro anni, e canone determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 10.

Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione

1. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti e le condizioni oggettive.

3. Qualora il comune accerti la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti o delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, il comune stesso trasmette la relativa documentazione alla commissione di cui al precedente art. 5, la quale, nei successivi venti giorni, provvede all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.

4. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

Art. 11.

Disponibilità degli alloggi da assegnare

1. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare.

2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, l'ente attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente al comune la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi.

3. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l'ente gestore è tenuto a dare comunicazione al comune della presunta data di rilascio non appena nota e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità.

Art. 12.

Assegnazione e standard dell'alloggio

1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva è effettuata dal sindaco del comune territorialmente competente.

2. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al precedente art. 2, lettera *d*), punto 1).

3. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubbilco né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

Art. 13.

Scelta e consegna degli alloggi

1. Il sindaco, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 11, comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, d'intesa con l'ente gestore, fissando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

2. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui al precedente articolo, è compiuta dagli assegnatari in base all'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del comune competente all'assegnazione.

5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

7. La stipula dei contratti attinenti l'uso degli alloggi è di competenza dell'ente gestore.

8. L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dal sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, degli assegnatari per la stipulazione del contratto, per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'ente gestore comunica ai comuni interessati la data di consegna degli alloggi e i nominativi degli assegnatari.

9. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'ente gestore a seguito di motivata istanza.

10. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal sindaco del comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Tale provvedimento è comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro quindici giorni dalla data di comunicazione ovvero trenta giorni se trattasi di lavoratore emigrato all'estero.

11. Il provvedimento del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

12. Contro il provvedimento del sindaco, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.

13. Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto. Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

14. La giunta regionale, sentiti i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e della utenza maggiormente rappresentativi a livello nazionale e i rappresentanti degli enti gestori, approva entro novanta giorni il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge.

15. Per i contratti di locazione precedentemente stipulati, gli enti gestori provvedono alla stipula di un nuovo contratto di locazione sulla base del contratto-tipo di cui al primo comma fissando un congruo termine all'assegnatario per aderirvi.

16. La mancata adesione nel termine prescritto comporta la risoluzione del precedente contratto di locazione.

17. Il contratto dovrà contenere:

1) un verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna ed il prospetto per il canone di locazione;
2) l'indicazione dei diritti e dei doveri circa l'uso dell'alloggio da parte dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario;
3) l'indicazione delle norme sul subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
4) l'indicazione analitica delle modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori, e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili,
5) l'indicazione specifica dell'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione dell'autogestione delle parti e dei servizi comuni;
6) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
7) l'indicazione delle cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
8) l'indicazione delle norme che regolano la mobilità.

Art. 14.

Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa

1. La giunta regionale, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare una aliquota, non superiore al 25 % degli alloggi, da assegnare per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali:

pubbliche calamità;
sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero;
trasferimento di forze dell'ordine;
per gravi motivi di pubblica utilità;
sfratti nelle condizioni di cui all'art. 6.

2. Per gli appartenenti alle forze dell'ordine è prevista una riserva massima dell'8 % con le modalità stabilite dalla delibera del consiglio regionale n. 43 del 23 dicembre 1980, nell'ambito dell'aliquota del 25 % stabilita dal primo comma del presente articolo.

3. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni; sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione.

4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti sono quelli per la permanenza.

5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di cui all'art. 5 previa istruttoria da parte dei comuni interessati.

6. Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

7. La riserva a favore di profughi prevista dall'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla giunta regionale, su proposta dei comuni, nell'ambito dell'aliquota del 25 % stabilita al primo comma del presente articolo.

8. La proposta dei comuni dovrà tener conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali e integrativi emanati dai comuni stessi.

9. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta e autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi, che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale, e non può eccedere il 15% degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento. Per la definizione della qualità di profugo si applicano le disposizioni della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Art. 15.

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato.

2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare è ammissibile ai fini della presente legge qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza *more-uxorio*, di parentela ed affinità, anche, secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2, nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o affinità, qualora siano, nell'uno e nell'altro caso, riscontrabili le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica e affettiva.

3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.

4. E' altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a un anno, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore stesso.

5. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere gestionale.

6. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, ovvero di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

7. Al momento della voltura del contratto, l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.

Art. 16.

Accertamento periodico del reddito

1. La situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata almeno biennalmente dagli enti gestori, nei termini e secondo le disposizioni regionali in materia di anagrafe dell'utenza e del patrimonio.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale.

3. L'assegnatario ha in ogni caso diritto di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito nell'anno precedente una diminuzione di reddito.

4. La collocazione è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal mese successivo a quello nel quale è stata accertata la diminuzione di reddito.

Art. 17.

Morosità nel pagamento del canone

1. La morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione è causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dell'assegnazione.

2. La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di trenta giorni dalla messa in mora.

3. Il tasso di interesse per i canoni non corrisposti è pari al tasso ufficiale di sconto.

4. Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

5. Se tale impossibilità o grave difficoltà si protrae oltre i sei mesi, l'ente gestore può, sentito il parere del comune, concedere un ulteriore periodo di proroga, non superiore ai sei mesi, prima di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 18.

Annullamento dell'assegnazione

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del sindaco del comune competente nei seguenti casi:

per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il sindaco contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della commissione di cui all'art. 5.

5. L'annullamento dell'assegnazione, avvenuta nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

6. L'ordinanza del sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 19.

Decadenza dell'assegnazione

1. La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera *e)*;

e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione.

3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il sindaco può tuttavia concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualità indicata al successivo art. 20, per gli assegnatari nelle condizioni della lettera *e)* del presente articolo.

5. L'ordinanza del sindaco di decadenza deve inoltre contenere il preavviso che, in caso di inottemperanza alla intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 500.000. La misura di tale sanzione è aggiornata ogni anno con provvedimento dalla giunta regionale.

6. Per le modalità di irrogazione e riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria si applica la legislazione nazionale e/o regionale in materia vigente al momento della emanazione del provvedimento.

7. Contro il provvedimento del sindaco, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.

8. Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.

9. Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

Art. 20.

Modalità di decadenza in caso di superamento del reddito

1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui al precedente art. 2, punto *f)*, fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.

2. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente comma ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite.

3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati verrà applicato il canone di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. La Regione, nell'ambito dei provvedimenti di ripartizione dei fondi statali di edilizia agevolata, prevede, su proposta degli enti gestori e dei comuni interessati, la destinazione, in via prioritaria, di una quòta degli alloggi compresi in detti programmi o di punteggi preferenziali per gli assegnatari che abbiano ricevuto il preavviso di decadenza o che comunque fruiscano di un reddito il cui livello sia prossimo o superiore rispetto a quello consentito per la conservazione della qualità di assegnatario.

5. In sede di prima applicazione delle presenti norme e ai fini della emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. E' compito dell'ente gestore, d'intesa con i comuni interessati, graduare i tempi e le modalità di esecuzione dei provvedimenti di decadenza da pronunciarsi da parte del comune dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi, nel rispetto dei seguenti criteri:

1*a)* in tutti i comuni della Regione i preavvisi di decadenza vengono inviati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata, e immediatamente eseguita, dopo il secondo accertamento annuale consecutivo nei confronti degli assegnatari i cui redditi familiari siano superiori al limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario incrementato del 50%;

1*b)* entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, vengono emessi i preavvisi di decadenza nei confronti degli assegnatari che fruiscano di un reddito pari al limite di reddito consentito per la conservazione della qualità di assegnatario, incrementato dal 25% al 50%, fatta accezione per gli assegnatari residenti nei comuni destinatari degli interventi di emergenza ai sensi della legge 26 marzo 1982, n. 94, i quali vengono inclusi nella successiva classe di gradualità;

1*c)* in tutti i comuni della Regione i preavvisi di decadenza vengono inviati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli assegnatari con redditi compresi nel limite consentito per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica incrementato di una percentuale inferiore al 25%.

7. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge eventuali ulteriori forme di proroga dell'esecuzione della dichiarazione di decadenza potranno essere autorizzate dalla giunta regionale per un periodo massimo di un anno, soltanto su motivata richiesta del comune d'intesa con l'ente gestore limitatamente a situazioni di accertata e oggettiva impossibilità degli assegnatari di disporre di soluzioni abitative alternative anche precarie.

Art. 21.

Risoluzione del contratto in caso di morosità

1. L'ente gestore procede, ai sensi dell'art. 17, alla risoluzione del contratto in caso di morosità con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. Il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a trenta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

3. Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosità gli enti gestori possono applicare le procedure previste dall'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 22.

Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi

1. Il legale rappresentante dell'ente gestore persegue, ai sensi dell'art. 633 del codice penale, chi occupi senza titolo un alloggio gestito dall'ente medesimo.

2. Per il cedente senza titolo si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 19, fatte salve le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 386 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

3. L'ente gestore dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo.

4. L'atto di cui al precedente comma comporta l'esclusione dall'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 1 della presente legge. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel citato atto, che deve essere trasmesso in copia alla commissione di cui al precedente art. 5 ed al comune in cui sorgono gli alloggi.

5. Il legale rappresentante dell'ente gestore diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

6. L'atto dell'ente gestore che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni costituisce titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Art. 23.

Norma transitoria per la regolarizzazione dei rapporti locativi

1. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupino senza titolo alloggi di edilizia pubblica è disposta l'assegnazione di un alloggio nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 12.

2. L'assegnazione di cui al comma precedente è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare per almeno i dodici mesi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2;

c) all'impegno da parte dell'occupante di pagamento, anche rateale, di tutti i canoni e spese dovuti.

3. Il comune, d'intesa con l'ente gestore, può provvedere comunque all'assegnazione qualora accerti condizioni di particolare gravità e rilevanza sociale.

Titolo III

CANONI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 24.

Definizione del canone di locazione

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui al precedente art. 1 è diretto a compensare i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, entro i limiti annualmente stabiliti dalla Regione ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione e/o recupero degli alloggi stessi.

2. Le somme rivenienti dai canoni di locazione, al netto delle quote *b*) e *c*) di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, sono utilizzati, per quanto attiene gli I.A.C.P., per le finalità di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive integrazioni e modificazioni. A tal fine i medesimi istituti sono tenuti a comunicare alla Regione, entro sessanta giorni successivi all'approvazione del bilancio consuntivo, l'ammontare di tali somme e proposte di utilizzo contestualmente alla trasmissione delle deliberazioni di proposta dell'ammontare delle quote *b*) e *c*) del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

3. Per gli alloggi assoggettati al regime di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni, le somme derivanti dai canoni di locazione sono destinate ai fini previsti dall'art. 25, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513.

4. Per quanto attiene gli altri enti gestori o proprietari le somme rivenienti dai canoni di locazione al netto delle quote *d*) e *c*) di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, devono essere destinate per le finalità di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e vengono utilizzate, previa presa d'atto da parte della giunta regionale, sulla base di programmi annuali da comunicare alla Regione entro i trenta giorni successivi al termine previsto per l'approvazione del bilancio preventivo; i comuni sono tenuti ad evidenziare in bilancio, con particolari annotazioni, le somme attinenti l'edilizia residenziale pubblica in modo analogo a quanto previsto dall'art. 16, comma primo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800, convertito, con legge 5 marzo 1982, n. 61; per gli stanziamenti ivi previsti.

5. I programmi annuali di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio da effettuare ai sensi dei precedenti commi sono formulati dall'ente gestore sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari.

6. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 36, le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo degli stessi, secondo criteri di ripartizione correlati alle quote millesimali dei singoli alloggi o, in mancanza, al numero di vani convenzionali arrotondati per eccesso o per difetto.

Art. 25.

Elementi per la determinazione del canone

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 gli enti gestori tengono conto delle caratteristiche oggettive dell'alloggio e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.

2. Gli enti gestori determinano i canoni di locazione secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 26.

Reddito del nucleo familiare ai fini della determinazione dei canoni

1. Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato ai sensi del precedente art. 2.

Art. 27.

Caratteristiche oggettive dell'alloggio ai fini della determinazione del canone

1. Le caratteristiche oggettive dell'alloggio e i coefficienti ad esse relativi sono quelle espresse dagli articoli 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli.

Art. 28.

Superficie convenzionale

1. La superficie convenzionale è determinata a norma dell'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Non si applicano i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo.

Art. 29.

Tipologia

1. In relazione alla tipologia si applicano i coefficienti fissati dall'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Ai fini della determinazione del coefficiente relativo alla tipologia di cui all'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l'ente gestore provvede, entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad inoltrare all'ufficio tecnico erariale richiesta di modifica della categoria catastale per gli alloggi le cui caratteristiche abitative e la cui dotazione di servizio non siano corrispondenti alla categoria loro attribuita: in tal caso, fino alla relativa determinazione dell'ufficio tecnico erariale l'ente gestore determina il canone di locazione applicando il coefficiente proposto all'ufficio suddetto, salvo conguaglio.

Art. 30.

Classe demografica dei comuni

1. In relazione alla classe demografica si applicano i coefficienti di cui all'art. 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. La giunta regionale, su proposta dei comuni interessati e sentita la competente commissione consiliare, può stabilire coefficienti unificati per aree territoriali omogenee comprendenti comuni di differenti classi demografiche.

3. I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sono assimilati a quelli di cui al coefficiente *f)* dell'art. 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 31.

Ubicazioni

1. In relazione alla ubicazione si applicano i coefficienti previsti dall'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva la facoltà dei comuni di individuare, anche su proposta dell'ente gestore, zone di degrado specifico per l'edilizia pubblica relative a singoli edifici o a complessi insediativi anche sulla base della inadeguatezza del contesto ambientale e dei servizi della residenza e del territorio.

2. Per gli alloggi individuati dai comuni ai sensi del precedente comma, si applica il coefficiente 0,90.

Art. 32.

Determinazione del canone di locazione

1. Per la determinazione del canone riferito alle caratteristiche dell'alloggio gli enti gestori applicano il disposto dell'art. 12 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Il canone di locazione per gli alloggi di cui all'art. 1 della presente legge è stabilito nella misura del 3,5 per cento del valore locativo, determinato moltiplicando il costo base unitario di produzione per la superficie convenzionale di cui al precedente art. 28.

3. Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con la riduzione del 20%.

4. Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con la riduzione del 25%.

5. Per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1982 la giunta regionale fisserà, entro il primo trimestre di ciascun biennio, il costo base a metro quadrato, con riferimento ai costi medi regionali di realizzazione dell'edilizia sovvenzionata. Nella fase di prima applicazione la giunta regionale provvederà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Calcolo del canone di locazione in base a fasce di reddito

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi, gli enti gestori riducono il canone, determinato ai sensi degli articoli precedenti sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare di ciascun assegnatario. A tal fine gli assegnatari sono collocati nelle seguenti fasce di reddito e corrispondono canoni nella misura delle seguenti percentuali:

1) 15% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima I.N.P.S. per la generalità dei lavori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

2) 35% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40%;

3) 55% agli assegnatari con reddito annuo complessivo superiore all'importo di cui al precedente punto 2) e non superiore al limite per l'assegnazione diminuito del 20%;

4) 75% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 3) e non superiore al limite di assegnazione;

5) 90% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 4) e non superiore al limite di assegnazione aumentato del 25%;

6) 100% agli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucelo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto 5) e fino al limite di decadenza.

2. Limitatamente ai nuclei familiari che non godono di redditi derivanti da lavoro autonomo ed aventi redditi compresi fra lo zero e il limite di decadenza, il canone di locazione, su richiesta degli stessi, è ridotto ove risulti superiore, alla misura del 10% del reddito complessivo annuo del nucleo familiare degli assegnatari medesimi.

3. I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere inferiori a L. 7.500 mensili o superiori a quelli stabiliti per la locazione degli immobili urbani ad uso abitativo dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. La verifica e l'eventuale modifica della fascia di reddito e di canone viene effettuata ai sensi dell'art. 16 della presente legge.

5. Il consiglio regionale stabilisce le modificazioni delle percentuali di sconto relative alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire il mantenimento della maggiore entrata del 50% rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinarsi alle finalità di cui al penultimo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513. A tal fine gli enti gestori sono tenuti a comunicare alla Regione nei tempi e nei modi di cui al precedente art. 24 l'importo complessivo delle somme rivenienti dai canoni di locazione al netto delle quote *b)* e *c)* di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035; in mancanza di tali comunicazioni da parte degli enti gestori il consiglio regionale può autonomamente provvedere a quanto previsto dal comma precedente.

6. In sede di prima applicazione i canoni determinati a norma del primo comma del presente articolo, sono applicati con riferimento al reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario relativo al 1983 e risultante dalla documentazione fiscale acquisita dall'ente gestore per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza.

Art. 34.

Aggiornamento del canone sociale

1. Il canone sociale, determinato ai sensi del precedente articolo, è integrato, per gli alloggi ultimati prima del 31 dicembre 1983, dagli aggiornamenti annuali calcolati sulla base del 50 per cento delle variazioni annuali, accertate dall'I.S.T.A.T., nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, con le modalità previste dall'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Il canone sociale è aggiornato ogni anno nella misura stabilita dal C.E.R. con decorrenza dal mese successivo della deliberazione del C.E.R. medesimo.

Art. 35.

Collocazione nelle fasce di reddito e norme transitorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone, gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 33 sulla base della documentazione anagrafica e fiscale richiesta dall'ente gestore. Qualora la documentazione non venga prodotta o sia palesemente inattendibile, il reddito dell'assegnatario è determinato secondo le modalità di cui all'art. 8 ed in attesa si applica il canone di cui al punto 6) del precedente art. 33, salvo conguaglio.

2. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto dal 1° luglio 1985, limitatamente all'applicazione del 50% della differenza fra il canone in atto ed il canone di locazione corrispondente a ciascuna delle fasce di reddito suddette. La percentuale sarà dell'80% a partire dal 1° gennaio 1986.

3. L'intero canone di locazione comprensivo degli aggiornamenti di cui al precedente art. 34, corrispondente alle fasce di reddito in cui gli assegnatari sono collocati, è applicato dal 1° gennaio 1987.

4. Fino alla data del 30 giugno 1985 il canone minimo di cui all'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è incrementato di L. 1.000 a vano/mese per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della 8 agosto 1977, n. 513 e di L. 2.500 a vano/mese per gli alloggi ultimati dopo, resando in vigore tutte le altre disposizioni contenute nel citato art. 22.

5. La giunta regionale, sentiti i rappresentanti degli inquilini e dei lavoratori ed i rappresentanti degli enti gestori, stabilisce la decorrenza dell'incremento di cui al precedente comma.

6. Nel caso in cui l'applicazione del canone di cui alla presente legge comporti una diminuzione rispetto al canone provvisorio determinato ai sensi del precedente quarto comma, le maggiori somme versate vanno a conguaglio.

Art. 36.

Fondo sociale

1. L'ente gestore istituisce, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, un fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano in grado di soste-

nere l'onere per il pagamento del canone di locazione e per il rimborso dei servizi prestati dall'ente, nonché per i cambi di alloggio.

2. Sono destinati al fondo sociale i canoni percepiti dall'ente gestore per la locazione d'immobili per uso diverso da quello di abitazione, una parte della quota per spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 25, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché contributi integrativi messi a disposizione dal comune.

3. Al fondo sociale contribuisce altresì la Regione con finanziamenti stabiliti annualmente dalla giunta regionale in sede di approvazione di bilancio.

Titolo IV

NORME PER LA GESTIONE E AUTOGESTIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 37.

Autogestione degli alloggi e dei servizi

1. Gli enti gestori promuovono e attivano l'autogestione da parte degli assegnatari degli alloggi, dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle autogestioni l'assistenza tecnica, amministrativa e legale necessarie per la loro costituzione ed il loro funzionamento.

2. Negli stabili ultimati dopo la entrata in vigore della presente legge, viene effettuata l'autogestione dal momento della consegna degli alloggi disponendosi nel contratto di locazione il relativo obbligo a carico degli assegnatari.

3. Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori attivano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione delle autogestioni dei servizi, secondo una gradualità definita d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari. In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può, sentire le organizzazioni sindacali degli assegnatari, rinviare l'attuazione dell'autogestione, per il periodo di tempo strettamente necessario a rimuovere le cause ostative.

Art. 38.

Modalità per l'autogestione dei servizi

1. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

2. L'ente gestore, qualora l'autogestione non vi provveda direttamente, addebita — in base ai dati forniti dalle autogestioni medesime — sulle bolle di riscossione del canone di locazione degli assegnatari interessati le quote relative ai servizi accessori, effettuando i relativi versamenti alle autogestioni.

3. Gli assegnatari che nei confronti dell'autogestione si rendano morosi nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori, sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione. L'ente gestore versa all'autogestione le quote insolute e procede nei confronti degli assegnatari morosi per il recupero delle somme versate.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva — sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari e la competente commissione consiliare — il regolamento-tipo per la costituzione e il funzionamento delle autogestioni, nonché quello per la rendicontazione delle spese accessorie, quello per la ripartizione degli oneri fra ente gestore e assegnatari, quello per il riparto delle spese fra gli utenti e quello per l'autogestione della manutenzione.

5. E' facoltà dell'ente gestore, sulla base del regolamento di cui al precedente comma, estendere l'autogestione alla manutenzione secondo forme totali o parziali, accreditando agli organi dell'autogestione un'aliquota definita fra il 30 e il 100 per cento della quota *c*) dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche e integrazioni. Per l'autogestione relativa alle manutenzioni ordinarie sarà accreditata all'autogestione stessa una quota pari al 50% della quota di amministrazione.

Art. 39.

Attività in amministrazione condominiale

1. Dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire l'attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente o in parte. In questi stabili l'ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione della amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per le spese generali di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto la cui misura è autorizzata annualmente dalla giunta regionale, su proposta dell'ente gestore.

2. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministrazione del condominio.

3. Le norme di cui al primo comma si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.

Art. 40.

Partecipazione dell'utenza

1. I comuni e gli enti gestori promuovono e favoriscono la partecipazione degli assegnatari alla gestione degli alloggi nelle forme previste dalla presente legge ed assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti che alle loro organizzazioni sindacali.

2. I comuni e gli enti gestori concedono, mediante convenzione, l'uso di appositi strumenti e spazi agli utenti e alle loro organizzazioni sindacali — nelle forme e nelle strutture partecipative che le medesime organizzazioni si daranno — per lo svolgimento delle loro attività.

3. La Regione favorisce altresì la partecipazione dell'utenza alla formazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica mediante preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli assegnatari.

Titolo V

MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 41.

Programma della mobilità

1. Ai fini della eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, il comune, d'intesa con l'ente gestore e sentite le organizzazioni sindacali degli assegnatari, predispone programmi di mobilità dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di una aliquota non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione.

2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti elementi:

a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra e sotto affollamento secondo le classi di gravità in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilità, mediante la pubblicazione periodica di appositi bandi da emanarsi a cura del comune secondo scadenza e modalità definite d'intesa con l'ente gestore, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari.

3. I cambi riguardano tutti gli alloggi di cui all'art. 1 della presente legge a prescindere da chi sia l'ente proprietario.

Art. 42.

Domande e criteri di mobilità

1. Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio di alloggio sono indirizzate al comune, corredate dalle motivazioni della richiesta e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, e vengono valutate dalla commissione di cui al precedente art. 5 sulla base delle seguenti motivazioni indicate secondo l'ordine di priorità:

1) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;

2) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura e di assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati;

3) inidoneità oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza del nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicaps o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria.

Art. 43.

Graduatorie per la mobilità

1. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è approvata dalla commissione di cui al precedente art. 5, inserendo ove accolte le proposte per la mobilità formulate dagli enti gestori di cui al successivo articolo.

2. Il cambio di alloggio è comunicato agli interessati, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare opposizione alla commissione che decide entro i successivi trenta giorni.

3. La commissione esprime il proprio parere sui programmi di mobilità di cui al precedente art. 41.

Art. 44.

Norme per la gestione della mobilità

1. Nell'attuazione del programma di mobilità il comune e l'ente gestore debbono favorire la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere, garantendo altresì il miglioramento o il mantenimento delle precedenti condizioni abitative.

2. Deve altresì essere concessa priorità ai cambi di alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli più piccoli. Per ciascun assegnatario è ammesso di norma un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgenza di situazioni gravi e imprevedibili.

3. Per il cambio di alloggio deve essere di norma rispettato lo standard abitativo previsto per l'assegnazione.

4. Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilità, se non utilizzati entro trenta giorni per il citato programma, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.

5. Il cambio di alloggio avviene previa verifica dei requisiti per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica e qualora non siano state violate clausole contrattuali.

6. Oltre alla mobilità programmata, su richiesta degli inquilini e su proposta dell'ente gestore e del comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa autorizzazione dell'ente gestore, che verifica l'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.

7. Il cambio di alloggio può avvenire anche tra comuni diversi. In tale caso fanno parte della commissione i sindaci, o loro delegati, dei comuni interessati.

Titolo VI

NORME FINALI

Art. 45.

Relazione annuale dell'ente gestore

1. L'ente gestore offre al comune la base conoscitiva organica necessaria all'esercizio delle relative competenze, redigendo annualmente, nel termine e con le modalità stabilite dalla Regione, una relazione, da trasmettere ai comuni interessati, sullo stato di attuazione dei programmi e sull'attività svolta ai sensi della presente legge, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal titolo II, nonché alla comunicazione dei dati rilevati nell'ambito dei compiti di formazione e aggiornamento dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio e di verifica dei requisiti ai sensi del precedente art. 16.

Art. 46.

Relazione della giunta regionale

1. La giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al consiglio regionale una relazione generale che consenta di valutarne tutti gli effetti, ai fini di ogni necessaria modificazione della legge stessa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 dicembre 1984

TRISORIO LIUZZI

(262)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1984, n. **65**.

Autorizzazione alla regione Lazio a concedere garanzie fidejussorie in via principale nei confronti delle obbligazioni assunte dal consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio per il finanziamento delle spese di esercizio dell'Azienda consortile trasporti laziali (A.Co.Tra.L.) relative all'anno 1984 e non coperte dai contributi erogati ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 e della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio le condizioni necessarie ai fini della acquisizione della disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per il regolare svolgimento dei servizi di trasporto pubblico di persone di interesse regionale, la Regione è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie in via principale rispetto alle obbligazioni che lo stesso consorzio potrà assumere, di intesa con l'amministrazione regionale, nei confronti del proprio tesoriere per il finanziamento delle spese concernenti prioritariamente il pagamento delle retribuzioni, e relativi oneri riflessi, dovute al personale dipendente dall'azienda consortile trasporti laziali (A.Co.Tra.L.), afferenti l'anno 1984 e non coperte dai contributi erogati ai sensi della legge 10 aprile 1981, n. 151 e dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42.

La giunta regionale, assessorato ai trasporti, valutate le ulteriori esigenze di mezzi finanziari prospettate e documentate dal consorzio, potrà estendere le indicate garanzie fidejussorie al pagamento delle altre spese afferenti il mero esercizio dei servizi automobilistici di interesse regionale, svolto dall'Azienda consortile trasporti laziali (A.Co.Tra.L.) nel 1984 (carburante, pneumatici, assicurazione responsabilità civile, ed altri) e non coperte dai contributi, di cui sopra.

Le predette garanzie fidejussorie, fermo restando il limite massimo di impegno stabilito con il successivo art. 2 della presente legge, potranno essere accordate dall'amministrazione regionale per quote ed alle condizioni che la giunta regionale, assessorato ai trasporti, riterrà di prescrivere.

Art. 2.

La concessione, da parte dell'amministrazione regionale, delle garanzie fidejussorie di cui al precedente art. 1, formerà oggetto di apposita convenzione secondo le modalità previste dall'art. 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15 e potrà essere assentita fino alla concorrenza di lire 100.000 milioni.

L'onere conseguente all'eventuale realizzazione del relativo rischio sarà posto a carico del cap. 28201 del bilancio regionale per l'esercizio 1984, con l'applicazione, ove necessario, delle disposizioni di cui all'art. 38, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 ottobre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° *ottobre* 1984.

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1984, n. **66**.

Finanziamento degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali per il 1984 in attuazione della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazione al bilancio regionale di previsione per l'anno 1984

In relazione alle disposizioni recate dal decreto ministeriale 22 maggio 1984, n. 2671, concernenti la ripartizione, tra la regioni, dell'ammontare dell'annualità di stanziamento 1984 del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui al titolo terzo della legge 10 aprile 1981, n. 151, al bilancio di previsione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(*Omissis*).

Art. 2.

Stanziamento, misura dei finanziamenti e piano di assegnazione dei finanziamenti stessi per l'anno 1984

Per l'esercizio 1984, lo stanziamento destinato al finanziamento degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali in applicazione della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, e determinato in complessive L. 82.994.240.000.

Detto stanziamento è costituito:

a) quanto a L. 62.258.240.000, dalla quota del fondo per gli investimenti di cui al titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151, assegnata alla regione Lazio per effetto delle norme di cui all'art. 12 della legge stessa per l'anno 1984;

b) quanto a L. 20.736.000.000, da apposito stanziamento disposto dalla regione Lazio a carico del proprio bilancio.

Per lo stesso esercizio 1984, le misure dei contributi da concedersi agli aventi titolo, ferme restando le finalità e le condizioni indicate nell'art. 6, secondo e quarto comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, sono elevate al 100 per cento delle spese di investimento ritenute ammissibili.

Il piano di assegnazione di cui all'art. 9 della legge regionale n. 45 del 1982 relativo all'annualità di stanziamento 1984 tiene luogo del programma previsto dall'art. 2 della anzidetta legge.

Art. 3.

Conferma dei termini per le domande di assegnazione dei finanziamenti per l'anno 1984

A conferma delle disposizioni recate dall'art. 7, terzo comma della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'assegnazione dei finanziamenti relativi all'anno 1984, è stabilito in trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Norma finanziaria

Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti all'art. 2 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1984, la spesa di L. 82.994.240.000 in termini di competenza e di cassa.

Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte:

a) quanto a L. 62.258.240.000, mediante utilizzazione delle annualità 1984 dello stanziamento assegnato dallo Stato alla regione Lazio ai sensi dell'art. 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, ed iscritto per lo stesso importo, in conseguenza della variazione apportata con la norma di cui all'art. 1 della presente legge, al capitolo n. 09212 del bilancio di previsione della Regione medesima per l'anno 1984;

b) quanto a L. 20.736.000.000, mediante utilizzazione di una quota, di pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 09218 del predetto bilancio di previsione per l'anno 1984.

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 ottobre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° *ottobre* 1984.

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 1984, n. **67**.

Finanziamento di interventi finalizzati all'ammodernamento ed al potenziamento delle ferrovie di concessione statale operanti nel territorio della regione Lazio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 1 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 10 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Lazio, nell'ambito degli obiettivi del piano regionale dei trasporti (prima fase) ed in attesa della definizione e dell'attuazione dei programmi statali di risanamento tecnico ed economico delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 15 della legge 8 giugno 1978, n. 297, dispone uno stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1984, di lire 10.000 milioni per l'anno 1985 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1986, destinato al finanziamento di interventi di ammodernamento e di potenziamento delle ferrovie in atto concesse dallo Stato al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e, per esso, all'Azienda consortile trasporti laziali (A.Co.Tra.L.).

Gli interventi di cui al precedente comma sono diretti a contribuire al miglioramento delle condizioni di efficienza e di funzionamento delle ferrovie predette, anche sotto il profilo della sicurezza dell'esercizio nonché a realizzare incrementi nelle capacità di trasporto offerte da tali infrastrutture, assicurando più elevati livelli di soddisfacimento della domanda e favorendo il processo di integrazione tra i diversi modi di trasporto pubblico di persone.

Art. 2.

Programma degli interventi

In relazione alle finalità di cui al precedente art. 1 e nell'ambito degli stanziamenti ivi disposti, la giunta regionale, su proposta del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, definisce con propria deliberazione, di intesa con il Ministero dei trasporti, consultato il comune di Roma e sentita la competente commissione consiliare regionale permanente, il programma degli interventi da realizzare, la loro natura e le loro caratteristiche, avuto riguardo sia alla scala di priorità degli interventi predetti in rapporto alle esigenze da soddisfare, sia alla connessione ed alla coerenza degli interventi stessi con le iniziative in atto e con quelle prevedibili da parte dello Stato e/o di altri enti, dirette all'ammodernamento ed al potenziamento delle ferrovie in concessione operanti nel territorio del Lazio.

Il programma di cui al comma precedente sarà caratterizzato, oltre che dai richiamati attributi di organicità, da requisiti di redditività della spesa in relazione agli incrementi di produttività dell'esercizio ferroviario realizzabili attraverso gli interventi ivi delineati nonché da requisiti omnicomprensività in relazione ai vari elementi della spesa stessa e potrà prevedere:

a) la progettazione e l'esecuzione di lavori e di opere diretti alla ristrutturazione, all'adeguamento ed alla manutenzione delle sedi e degli impianti ferroviari;

b) le esecuzioni di operazioni di ristrutturazione e di revisione del materiale rotabile esistente, l'acquisto di nuovo materiale rotabile, l'integrazione ed il rinnovo del parco dei veicoli ausiliari.

Ciascuno degli interventi sui quali potrà articolarsi il programma predetto dovrà essere dotato di specifica autonomia funzionale.

Con la stessa deliberazione di cui al primo comma la giunta regionale individua le sequenze temporali di realizzazione degli interventi e stabilisce i termini per l'erogazione dei finanziamenti a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio, tenute presenti le disponibilità annuali dei fondi indicate al precedente art. 1.

Fermi restando i limiti di spesa connessi con le predette disponibilità annuali di fondi, la giunta regionale, mediante propria deliberazione, potrà apportare al programma come sopra definito i correttivi che riterrà opportuni o che si rendessero necessari nel corso della relativa attuazione, sentito, ove occorra, il Ministero dei trasporti.

Art. 3.

Realizzazione degli interventi

Alla realizzazione degli interventi individuati con il programma di cui all'art. 2 della presente legge provvede il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e, per esso, l'Azienda consortile trasporti laziali (A.Co.Tra.L.), con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal Ministero dei trasporti nonché delle modalità fissate dalla giunta regionale con la deliberazione indicata allo stesso art. 2 e secondo la disciplina recata dalle vigenti norme di legge.

L'erogazione dei finanziamenti annuali e la loro liquidazione a favore del consorzio è disposta dalla giunta regionale mediante una o più deliberazioni.

Art. 4.

Vigilanza sull'esecuzione degli interventi

L'amministrazione regionale, a mezzo dei funzionari in servizio presso la giunta regionale, assessorato ai trasporti, può in qualsiasi momento provvedere alle verifiche, alle ispezioni ed ai controlli che riterrà necessari in ordine all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

E' fatto obbligo al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio di presentare all'amministrazione regionale, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario e, comunque, al completamento degli interventi di cui sopra, apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzazione delle somme ricevute nonché di fornire periodicamente all'amministrazione regionale medesima notizia in merito all'avanzamento delle fasi di realizzazione degli interventi stessi ed ai risultati ottenuti, avuto riguardo al miglioramento ed al potenziamento dei servizi.

Art. 5.

Norma finanziaria

Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1984, di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1985 e di lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1986.

La copertura finanziaria della spesa di lire 5.000 milioni di cui al primo comma relativa all'anno 1984, è costituita mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza, dello stanziamento di lire 68.200 milioni iscritto al cap. 25822 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del secondo programma) del bilancio di previsione della regione Lazio per lo stesso anno 1984.

La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta nell'apposito cap. 09520 da istituirsi nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1984 con la denominazione: « Finanziamento di interventi finalizzati all'ammodernamento ed al potenziamento delle ferrovie di concessione statale operanti nel territorio della regione Lazio ».

Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti la spesa per i successivi esercizi 1985 e 1986 si provvederà annualmente con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 3 ottobre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 1° ottobre 1984.

(519)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.** L'invio dei fascicoli disguidati, **che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato** alla trasmissione di una fascetta **del relativo abbonamento.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100850430)

L. 500